



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante integrazione al decreto ministeriale 19 aprile 2011 concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata.

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio Atti n. **153** /CSR del 27 luglio 2011.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 27 luglio 2011:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che al comma 4 dell'articolo 2 prevede che questa Conferenza sia sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 aprile 2011, emanato previa intesa di questa Conferenza, sancita il 23 marzo 2011, con atto repertorio n. 70/CSR, che, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, prevede le caratteristiche, le diciture, nonché le modalità di fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni;

CONSIDERATO che nella seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 21 luglio 2011 gli Assessori regionali competenti, al fine di sopperire ai notevoli inconvenienti riscontrati nella filiera, particolarmente per i vini spumanti, nell'uso dei contrassegni di Stato, a causa della dimensione degli stessi, hanno avanzato la richiesta di integrare il richiamato decreto ministeriale, con la previsione della possibilità di ridurre la dimensione dei contrassegni stessi per esigenze tecniche dirette a consentirne una loro più agevole applicazione sulle diverse ampiezze dei contenitori utilizzati, a condizione che le indicazioni d'obbligo restino comunque visibili, in analogia a quanto già disposto con il decreto 10 ottobre 2003, n. 322, del Ministro dell'economia e delle finanze -Regolamento recante disposizioni sui contrassegni di Stato e sull'esclusione dai vincoli di deposito e di circolazione per i prodotti alcolici-;

PRESO ATTO dell'accoglimento, da parte del Sottosegretario di Stato competente, della richiesta regionale formulata in detta sede;

VISTO il testo dello schema di decreto integrativo, consegnato dal Rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza ed ivi allegato, sul quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno dichiarato il loro avviso favorevole all'ulteriore corso del provvedimento





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante integrazione al decreto ministeriale 19 aprile 2011 concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, ivi allegato, nei termini di cui in premessa (All. 1).

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On. dott. Raffaele Fitto



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Decreto recante integrazione al decreto ministeriale 19 aprile 2011 concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la «tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88», pubblicato nella G.U.R.I. n. 96 del 26 aprile 2010;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, pubblicato nella G.U.R.I. n. 106 del 9 maggio 2011;

Visto l'allegato 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2011, riportante, per ciascuna tipologia di contrassegno di Stato, il relativo formato;

Considerate le istanze avanzate, successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 19 aprile 2011, da parte di taluni Consorzi di tutela volte ad ottenere la possibilità di ridurre la dimensione della larghezza dei contrassegni di Stato al fine di consentire l'adeguamento degli stessi alle macchine etichettatrici attualmente in uso, nonché di adattare la larghezza dei contrassegni all'ampia gamma dei recipienti utilizzati;

Ritenuto opportuno accogliere le richieste avanzate;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del _____;

decreta:

Articolo unico

1. E' consentito ai soggetti imbottiglieri dei vini DOCG e DOC ridurre la dimensione della larghezza dei contrassegni di Stato così come prevista all'allegato 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2011;



2. L'operazione di cui al comma precedente deve garantire, in ogni caso, l'integrità e la visibilità delle indicazioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 19 aprile 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma

IL MINISTRO

